

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO  
20.09.2015 – 19.09.2019

Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

L'affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo professionale, consistente nelle attività di assistenza consulenza e gestione del programma assicurativo della Provincia di Novara, finalizzato all'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza in fase di gara, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi. L'attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private).

Il broker affidatario dovrà, se richiesto, estendere, alle medesime condizioni, le prestazioni oggetto del presente capitolato anche ad Enti ed Aziende controllate dalla Provincia di Novara.

Le polizze assicurative in essere a garanzia dei rischi relativi alle attività istituzionali della Provincia, con scadenza 30.06.2016, sono le seguenti:

N. POLIZZA	COPERTURA	ASSICURATORE	PREMIO	ULTIMA REGOLAZIONE PREMIO (2013/2014)
N. 2134/001320 (vedere allegato per franchigie)	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/O)	UNIQA AGENZIA DI VIENNA	€ 423.900,00	0,00
N. A1201437130 EX N. A1201334878	RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - RC	AEG EUROPE	€ 8.500,00	0,00
N. 2009/08/201266 2	ELETTRONICA	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	€ 3.020,70	- 5,86
N. 2009/07/2015614	OPERE D'ARTE (FINE ART)	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	€ 1.298,10	0,00
N. 51235174	TUTELA LEGALE	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	€ 22.500,00	- 106,00
N. 51235173	INFORTUNI	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	€ 3.754,56	- 378,00
N. 51235175	FURTO	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	€ 2.430,00	- 43,79
N. 60411	LIBRO MATRICOLA	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	€ 12.592,24	193,81
N. 131/41422	KASKO	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	€ 5.610,00	0,00
N. 104236975	INCENDIO	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	€ 34.245,95	- 43,79
N. 500087012010	RESPONSABILITA' CIVILE - R.C.T. II RISCHIO	QBE INSURANCE	€ 22.000,00	0,00

\* soggetto a regolazione premio.

#### SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

##### Art. 1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

<b>Responsabilità Civile verso Terzi</b>	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 5.000.000,00 per ogni persona € 5.000.000,00 per danni a cose
<b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro</b>	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

##### Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Ogni e qualsiasi danno a cose e persone salvo ove previste franchigie differenti	I massimali RCT/O di polizza	€ 1.500,00 per sinistro
Danno biologico	I massimali R.C.O. di polizza	€ 2.500,00 per sinistro
Malattie professionali	I massimali R.C.O. di polizza	Nessuno
Interruzioni e sospensioni di attività	€ 500.000,00 per sinistro	scoperto 10% con il minimo di € 2.600,00
Danni da furto	€ 5.000,00 per danneggiato, massimo € 50.000,00 per periodo assicurativo	Nessuno
Danni a mezzi di trasporto	€ 500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	€ 250,00 per veicolo danneggiato
Danni a cose in consegna e custodia	€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	scoperto 10% con il minimo € 100,00 per sinistro
Danni da incendio	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 250,00 per sinistro
Danni da rimozione veicoli	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Danni da inquinamento accidentale	€ 500.000,00 per sinistro	Scoperto 10% minimo € 2.500,00
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scop. 10% con min di € 1.500,00 per sinistro
Danni da cedimento e franamento del terreno	€ 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% minimo 500,00

## Art. 2 PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico è conferito al fine di ottenere le seguenti prestazioni professionali che sono indicate in via principale e non esaustiva:

- a. valutazione ed analisi delle coperture assicurative esistenti, allo scopo di fornire proposte di aggiornamento e revisione anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali della materia nonché delle esigenze dell'Ente;
- b. consulenza preventiva sulle clausole assicurative da inserire nei capitolati di gara a tutela dell'Ente resi almeno 180 giorni prima della scadenza delle polizze, in modo da consentire l'aggiudicazione della gara almeno 35 giorni prima della scadenza delle polizze; nonché nella fase contrattuale;
- c. analisi del rischio rispetto alle attività svolte, ai servizi erogati, al patrimonio sia di proprietà che in uso dell'Ente;
- d. attività di assistenza nella gestione amministrativa e tecnica, nella trattazione dei sinistri attivi e passivi, nel risarcimento e/o indennizzo dei danni e nell'attività di monitoraggio sullo stato dei sinistri in ordine alle polizze in essere in relazione alle rispettive fasi e casistiche (es: apertura, riserva, contenzioso, chiusura, dimensioni economiche della franchigia ecc...);
- e. segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico - formali e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze stipulate dall'Ente;
- f. segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi fornendo l'assistenza necessaria all'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere;
- g. aggiornamento sulle novità tecniche ed assicurative e ogni ulteriore consulenza ed assistenza che abbia risvolti assicurativi e che si rendesse necessaria nel corso dell'incarico;
- h. attività di reportistica preventiva e consuntiva finalizzata alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti Locali (es. elementi concreti che consentano all'Amministrazione di determinare correttamente le dimensioni degli stanziamenti da porre in Bilancio a titolo di base d'asta in sede di procedure di selezione del contraente ovvero da corrispondere a titolo di franchigie, conguagli ecc.).

## Art. 3 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
- formulare/proporre soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente;
- impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all'espletamento dell'incarico;
- collaborare attivamente con il dirigente/responsabile del servizio adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi;
- presentare preliminarmente all'inizio di ogni procedura di gara una relazione contenente un dettagliato programma assicurativo, con particolare riferimento alle proposte di una efficiente gestione globale dei rischi;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici;
- gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all'assunzione dell'incarico di cui al presente capitolato;
- osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy.

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

1. le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse ;
2. l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l'appalto nelle forme di legge, nonché delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
3. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
4. la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate.

L'Ente si impegna ad indicare negli atti aventi ad oggetto le procedure di selezione del contraente per l'affidamento delle polizze assicurative che la gestione del relativo contratto, disciplinata dal presente Capitolato d'onori, è affidata al Broker aggiudicatario con oneri a carico della Compagnia Assicurativa nella misura richiesta dal Broker in sede di presentazione dell'offerta economica.

#### Art. 4 DURATA DELL'INCARICO

La durata dell'incarico è di anni 4 (quattro) decorrenti dal 20.09.2015 e fino al 19.09.2019.

Su espressa richiesta scritta da parte dell'Ente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Ditta aggiudicataria si impegna a prorogare la fornitura per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, alle condizioni di cui al presente capitolato e al prezzo stabilito in sede di gara, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo aggiuntivo.

#### ART. 5 CORRISPETTIVO

L'attività relativa all'incarico in oggetto non comporterà alcun onere diretto né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico dell'Ente. Il servizio del broker, svolto conformemente alle modalità di cui al presente Capitolato, sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione sulla base dei premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata dell'incarico, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi.

Nessun compenso potrà essere richiesto all'Ente nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle Polizze oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento. La misura del compenso sarà calcolata applicando a detti premi assicurativi la percentuale indicata nell'offerta economica. Il Broker si impegna a mantenere invariata la misura del compenso per l'intera durata contrattuale.

Si conviene che il pagamento dei premi dovuti alle Compagnie Assicuratrici venga di norma effettuato per il tramite del Broker. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art 118 del D.Lgs. n. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 in quanto compatibili.

#### ART. 6 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). L'impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili.

I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. n. 81/2008.

#### ART. 7 OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI

Il Broker è tenuto ad aderire al fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. Il Broker incaricato dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del C.C. Sono a carico del consulente:

- tutte le spese ed oneri necessari all'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- la polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenza od errori professionali, avente le caratteristiche ed il massimale stabilito dall'art. 109 del D.Lgs. 7.9.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private). In caso di aggiudicazione dovrà essere presentata copia della suddetta polizza la cui validità dovrà estendersi all'intera durata dell'incarico.

L'Ente ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker, anche qualora vengano rilevati successivamente alla scadenza del contratto.

#### ART. 8 SUBAPPALTO

In ragione della natura fiduciaria del rapporto di consulenza e brokeraggio assicurativo, è vietata ogni forma di subappalto delle attività di intermediazione così come definite dal Decreto n. 209/2005.

#### ART. 9 RISOLUZIONE ANTICIPATA

L'Ente si riserva di risolvere unilateralmente il contratto senza alcun onere se non quello di preavviso di almeno 60 giorni:

- nel caso di inadempienza contrattuale comunque determinata o per prestazione professionale irregolare o **giudicata scarsamente produttiva o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato**; in tal caso il recesso sarà preceduto da comunicazione alla parte contraente la quale avrà facoltà di contro dedurre entro e non oltre 30 giorni dalla notifica;
- in caso di subappalto o cessione del contratto;
- nel caso di omissioni collegate agli elementi di valutazione di cui al progetto tecnico oggetto di affidamento;
- in caso di sopravvenuta impossibilità giuridica qualora venisse meno l'iscrizione dell'aggiudicatario al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.

#### **ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA**

La cauzione definitiva, resa nella misura del 10% calcolata sul valore risultante dall'applicazione delle rispettive percentuali indicate dal Broker aggiudicatario in sede di offerta economica al valore quadriennale lordo delle polizze in essere come indicato al precedente art. 1, dovrà essere costituita tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia dovrà permanere per l'intera durata contrattuale nella misura originariamente stabilita, impegnandosi l'aggiudicatario a ricostituire il valore qualora l'Amministrazione si vedesse costretta ad escuterla in tutto o in parte.

#### **ART. 11 FORO COMPETENTE**

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria, il foro competente è il Tribunale di Novara..

#### **ART. 12 NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici (Codice degli appalti), nonché al D.Lgs n. 209 del 7.09.2005 (Codice delle Assicurazioni) ed alle disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.

